



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
140	15/05/2026	216	02	03

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del l'art. 279 co. 1 terzo periodo del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC Dipartimento di Caserta con nota 6955/2022. Trasgressore: Legale Rappresentante Ditta Domenico De Lucia all'epoca dei fatti. Obbligato in solido: Ditta Domenico De Lucia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ARPAC effettuava, in data 07/03/2022, un sopralluogo presso la Ditta Domenico De Lucia Spa;
- Che, dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - *“Nel corso dell'attività ispettiva si è accertato che il punto di emissione convogliata denominato E6 non origina dall'impianto di friggitura, in difformità a quanto previsto dal decreto AUA n.01/2020 rilasciato dal Suap del Comune di San Felice a Cancellò in data 06/03/2020, ma risulta collegato a nuove macchine adibite al trattamento a freddo di frutta secca con oli vegetali, la cui installazione non è stata preventivamente comunicata; tale linea al momento del sopralluogo non risultava in esercizio. Tenuto conto che l'emissione prodotta è essenzialmente costituita da composti organici vegetali, tale modifica può ritenersi non sostanziale rispetto al quadro emissivo attualmente autorizzato.”;*
- Che, alla luce di quanto sopra, Arpac con nota 6955/2022 contestava al rappresentante legale della ditta Domenico de Lucia la violazione dell'art.269 comma 8, punita dal terzo periodo del comma 1, art. 279 del D.l.gs.vo 152/2006 per aver sottoposto lo stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione;
- Che tutti i documenti menzionati si intendono, qui, integralmente riportati.

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione e l'atto di diffida son stati correttamente e tempestivamente notificati;
- Che non sono pervenute memorie difensive da parte dell'interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 279 comma 1 terzo periodo del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che *“chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare ((la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,)) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.”;*
- Che l'art. 11 della L. 689/81 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che nessuna causa di esclusione della responsabilità emerge dagli atti né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo;
- Che, sussistono precedenti della stessa indole nei cinque anni antecedenti l'accertamento in oggetto a carico del sig. *****OMISSIS*****;
- In particolare, lo scrivente, con decreto 47 del 25/05/2022 sanzionava il sig. *OMISSIS* per violazioni ambientali accertate nel 2018;
- Che, per quanto sopra, l'ammontare della sanzione è determinato in € 500,00

VISTO

- L'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 279 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- La DGRC 676 del 30/09/2025
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con Protocollo N.0436997/2026 del 12/05/2026 (alla quale sono

anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. *****OMISSIS***** , in qualità di trasgressore ed alla Ditta Domenico De Lucia sita nel comune di San Felice a Canello (CE), Via Maddaloni n.3, *****OMISSIS**** in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 c. 3 della L. 689/81, il pagamento della somma di € 500,00 (Cinquecento/00) oltre eventuali spese di notifica, per la violazione dell' art. 279 co. 1 terzo periodo del D.Lgs. 152/06, come da contestazione in oggetto

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- *****OMISSIS***** - Codice tributo: 564

Oppure

- Ditta Domenico de Lucia Spa – codice tributo 564
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario che saranno quantificati nella lettera di trasmissione. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'autorità che ha elevato la contestazione

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa